



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA BAFILE"

Via Acquasanta, 16 – 67100 L'AQUILA – Cod. Min.: AQIS01800Q – Cod. fisc.: 93073790664
Tel. 0862410212 - Fax 0862412432 - Sito web www.iisbafile.edu.it - E-mail
aqis01800q@istruzione.it - Pecaqis01800q@pec.istruzione.it

Sezioni associate:

Liceo Scientifico Statale "Andrea Bafile" – Cod. Min.: AQPS018016

Liceo Artistico Statale "Fulvio Muzi" – Cod. Min.: AQSD01801L

Ai docenti

Agli alunni

Ai genitori degli alunni

Al personale ATA

OGGETTO: Disposizioni Decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022

Si comunicano le principali novità previste dal Decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 (Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo):

Un caso di positività accertato tra gli alunni (articolo 6, comma 1, lettera c, numero 1):

“con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19”.

Si raccomanda di non consumare pasti in classe, a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.

Due o più casi di positività accertati tra gli alunni (articolo 6, comma 1, lettera c, numero 2):

“con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni fino **al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto**

confermato positivo al COVID-19. Si raccomanda di non consumare pasti in classe, a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.

Per coloro che posseggano un' idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di cinque giorni".

Come previsto dall'articolo 6, comma 5 del Decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022, **"la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza [...] può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19".**

Come previsto dall'articolo 6, comma 2 del Decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022, **per coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o siano guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure abbiano effettuato la dose di richiamo, "si applica il regime sanitario di autosorveglianza** di cui all'articolo 1, comma 7-bis del Decreto-legge n. 33 del 2020".

Agli altri alunni, per i quali non è applicabile il regime sanitario di autosorveglianza, "si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'atto negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 [...]. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati". A tal proposito si specifica che è possibile effettuare il test antigenico rapido presso farmacie o strutture sanitarie aderenti previa presentazione della prescrizione medica. Il risultato del tampone va inviato all'indirizzo di posta elettronica esitotampone@bafileaq.com e mostrato in formato cartaceo al docente della prima ora il giorno del rientro a scuola.

Si ricorda che resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabina Adacher